



OGGETTO : LEGGE 27 FEBBRAIO 2015 N. 11 – PROROGHE DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Provincia di Fermo

AI DIRIGENTI

AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

E P.C. AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

LORO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

SEGNATURA
ID: 273248 06/03/2015 ZPA

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 27.02.2015 n. 11 – Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, che ha convertito il D. L. 192/2014.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per la Provincia.

RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE

La riduzione della spesa corrente per le Province e Città Metropolitane prevista dal comma 418 della Legge 190/2014, e pari ad un miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017, è ripartita nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Pertanto per il 2015, la riduzione per le Province appartenenti alle regioni a statuto ordinario è pari a 900 milioni.

Ciascuna Provincia e Città metropolitana dovrà versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

Con decreto ministeriale, da emanare entro il 31.03.2015, con il supporto tecnico di SOSE Spa è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

In caso di mancato versamento del contributo entro il 31.05.2015, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Anche per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI

Per i contratti di appalto relativi a lavori fino al 31.12.2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data del 28.02.2015 e fino al 31.12.2015, l'anticipazione è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dalla Legge 89/2014 e dalla Legge 114/2014 "3-bis. I Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

entrano in vigore il 01.09.2015. (prima della proroga i termini erano il 01.01.2015, per l'acquisizione di beni e servizi, e il 01.07.2015, per i lavori).

La proroga non si applica alle procedure già avviate alla data del 28.02.2015.

PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE

Fino al 31.12.2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260 -bis , commi da 3 a 9 , e 260 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano .

Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260 - bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015 .

ACQUISTO MOBILI E ARREDI

Anche nel 2015 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della presente disposizione. La violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE

In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica anche per l'anno 2015 (la disposizione si applica già dal 2012), l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

FUNZIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE PER I COMUNI

La decorrenza dell'obbligo per i Comuni di svolgere le di svolgere le funzioni associate è stata prorogata al 31.12.2015.

Distintamente.=

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/fa

CIRCOLARE_MILLEPROROGHE_2015